

COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 27/11/2014



Indice

Capo I. – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e principi

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Art. 4 Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente regolamento

Art. 5 Sicurezza urbana e pubblica utilità

Art. 6. Divieto di campeggio.

Capo II. – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 8 Occupazione di suolo pubblico – Disposizioni generali

Art. 9 Modalità per il carico e scarico merci

Art. 10 Scarico di rottami e detriti

Art. 11 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 12 Installazione di tende solari

Art. 13 Installazione di vetrine

Art. 14 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 15 Mercati

Art. 16 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 17 Installazione di chioschi ed edicole

Art. 18 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art. 19 Collocamento di condutture

Capo III. – DECORO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 20 Disposizioni di carattere generale

Art.21 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Art. 22 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti di mestieri girovaghi

Art.23 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art.24 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Art. 25 Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 26 Rifiuti

Art. 27 Sgombero della neve

Art. 28 Divieto di lavaggio e riparazione di dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 29 Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche

Art.30 Pulizia delle vetrine

Art. 31 Divieto di getto di opuscoli

Art. 32 Divieto di segatura a spaccatura di legna

Art. 33 Disposizioni riguardanti gli animali

Capo IV. – CONVIVENZA CIVILE E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 34 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 35 Manutenzione degli edifici e dei terreni

Art. 36 Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici

Art. 37 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Art. 38 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Art. 39 Ornamento esterno ai fabbricati

Art. 40 Depositi in proprietà privata

Art. 41 Spolveramento di panni e tappeti

Art. 42 Viali e giardini pubblici – Divieti

Art. 43 Disposizioni sul verde privato

Art. 44 Controllo della vegetazione

Art. 45 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Capo V. – QUIETE PUBBLICA

Art. 46 Inquinamento acustico

Art. 47 Esercizio dei mestieri arti e industrie

Art. 48 Spettacoli e intrattenimenti

Art. 49 Circoli privati

Art. 50 Abitazioni private

Art. 51 Strumenti musicali

Art. 52 Dispositivi acustici antifurto

Art. 53 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Art. 54 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Art. 55 Sale da ballo cinema e ritrovi

Art. 56 Spettacoli itineranti, sagre, feste, pubblici intrattenimenti e spettacoli all'aperto

Art. 57 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Art. 58 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Capo VI. – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 59 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

Art. 60 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 61 Strumenti da taglio

Art. 62 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Art. 63 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Art. 64 Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 65 Insegne, persiane, vetrate di finestre

Art. 66 Sicurezza di pozzi, cisterne e simili

CAPO VII. – DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 67 Divieti

Art. 68 Accesso a giardini, parchi e aree pubbliche

Art. 69 Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 70 Definizione dei termini, proprietà dei gatti liberi

Art. 71 Colonie feline

Art. 72 Compiti dell'Azienda sanitaria

Art. 73 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/ie

Art. 74 Alimentazione dei gatti

CAPO VIII. – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 75 Cortei funebri

Art. 76 Processioni – Manifestazioni

CAPO IX. – COMMERCIO – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 77 Commercio in sede fissa

Art. 78 Esercizio del commercio su aree pubbliche

CAPO X. – SANZIONI

Art. 79 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 80 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 81 Sequestro e custodia delle cose

Art. 82 Sospensione dell'autorizzazione e della concessione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e principi

1. Il presente Regolamento di polizia urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni privati, pubblici e comuni;
- c) salvaguardare il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il presente Regolamento di Polizia Urbana stabilisce regole, generali o speciali, nelle materie oggetto del Regolamento stesso.

2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servizio di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, le aree di sosta e di uso pubblico annessi alle strutture commerciali, i canali ed i fossi fiancheggiatori le strade.

Art. 3 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

3. I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla relativa legge regionale.

4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e nei luoghi ove si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale diversi dalla privata dimora, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad altre Forze dell'Ordine.

Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 5 – Sicurezza urbana e pubblica utilità

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagio pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti.

Art.6- Divieto di campeggio

Sulle aree pubbliche, su quelle private e all'interno delle aree demaniali , è vietato il campeggio in ogni sua forma (tende,roulotte,camper,ecc), sia da parte di singoli che da parte di gruppi di persone.

L'attività di campeggio sarà autorizzata, in deroga alla sopracitata disposizione, a seguito di valutazione dell'istanza che dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 – Inquinamento atmosferico e delle acque

1.La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie n 1265 del 27 luglio 1934 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Art. 8 – Occupazione di suolo pubblico – Disposizioni generali

1.Salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice della strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale TOSAP.

Art. 9 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1.Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. Le operazioni di cui trattasi devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

2.In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

3.In caso di inosservanza, L'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 10 – Scarico di rottami e detriti

1.E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2.Qualsiasi trasporto attraverso le vie del Comune di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o spolverio.

Art. 11 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1.L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soqgette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e soltanto nelle ore in cui questi sono aperti. Quando gli esercizi sono chiusi, l'area deve essere lasciata pulita ed in ordine.

2.Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

3.I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

4.L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si opponano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

5.I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 12 – Installazione di tende solari

1.Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la misura della larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,00.

3.Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

4.Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, nelle arcate e nei portici sarà, caso per caso, stabilito dal competente ufficio comunale se e a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In taluni ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

5.Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

6.Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e comunque fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale.

Art. 13 – Installazione di vetrine

1.L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

2.In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese.

Art. 14 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, rientrano nelle categorie delle occupazioni temporanee di suolo pubblico e vengono consentite nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni del regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 15 – Mercati

1. I mercati si svolgono di norma nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale e regolate da apposite normative. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 16– Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antiincendio da parte dei competenti organi.

Art. 17– Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia prevista dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 18– Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

3. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi strumento.

Art. 19 – Collocamento di condutture

1.L'autorizzazione per il collocamento di condutture o la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., è concessa in seguito a regolare domanda e in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso, da accordarsi dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche (TOSAP).

2.Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiate in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3.Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere, temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4.Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5.Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti causati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

6.I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale e riportate nelle relative autorizzazioni rilasciate.

7.Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori e l'allestimento degli eventuali cantieri.

8.Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

9.L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale a loro proprie spese.

CAPO III

DECORO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 20 – Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

2. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e delle notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di potature e sfalci di erba e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi modo il suolo.

3. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da chiunque.

4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5. Tutti i rifiuti urbani devono essere raccolti in sacchi conformi. Dovranno essere depositati chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o nei contenitori per la raccolta differenziata se prevista. Per lo smaltimento di altri rifiuti (speciali e/o pericolosi) dovranno essere seguite le procedure previste dalla legge dalle disposizioni impartite dall'Ente Gestore del servizio.

Art. 21 – Obblighi dei concessionari di aree pubbliche

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

3. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione dei rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestini di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestini muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati al fine di impedirne il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

Art. 22 – Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.

1. È proibito ai venditori su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura, fatto salvo quanto disposto dalle specifiche norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 23 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, essere mantenuti costantemente puliti a cura dei proprietari o degli inquilini.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e

simili, detti cortili, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento e pericolo.

Art. 24 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Art. 25 – Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse sostanze non abbiano a sollevarsi nell'aria. I conducenti dei mezzi provenienti da cantieri, aree agricole o altri luoghi avranno cura di non sporcare il piano stradale con zolle o tracce consistenti di terra, fango o altro materiale.

3. Se, nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 26 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uso destinati, solo in idonei sacchi sigillati e richiudendo i suddetti contenitori dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine preposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento da parte dell'Ente Gestore del servizio.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti tossico-nocivi, che

devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 27 – Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve provenienti dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 28 – Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

2. Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite che dovranno essere opportunamente segnalate.

Art. 29 – Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale su aree pubbliche

1. È proibito lavorare sulle porte delle case, delle botteghe o magazzini e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 30 – Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione del suolo pubblico antistante i negozi con scale o sgabelli per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 9.30 del mattino.

Art. 31 – Divieto di getto e affissione di opuscoli o volantini

1. È vietato, ad eccezione degli spazi indicati dalle norme in vigore, sulla pubblica illuminazione e sulla cartellonistica stradale, nelle strade, piazze strutture e spazi pubblici o aree comunque aperte al pubblico, la dispersione e l'affissione di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Art. 32 – Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna.

Art. 33 - Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato ,all'interno dei centri abitati, così come definiti dai vigenti Regolamenti urbanistici , detenere e lasciar vagare qualsiasi specie di animali da cortile, da allevamento e da stalla compresi ovini, equini, suini.

2. Eventuali deroghe potranno essere dall'Amministrazione Comunale concesse, previo parere del Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica della U.S.L competente per territorio, che ne stabilirà i limiti e le condizioni.

3. In ogni caso i ricoveri per gli animali di cui sopra devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 30 metri rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione.

CAPO IV

CONVIVENZA CIVILE E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 34 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel vigente Regolamento comunale di igiene, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

3. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art. 35 – Manutenzione degli edifici e dei terreni

1. I proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità.

2. I proprietari degli edifici, delle case e dei negozi devono mantenere in buono stato di conservazione le porte di accesso nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere periodicamente al restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati.

3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno delle aree abitate del territorio comunale, devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano, le condizioni di sicurezza e le buone condizioni igieniche.

Art. 36 – Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici

1. I proprietari dei fabbricati, siano essi private abitazioni o esercizi pubblici, devono adottare specifici accorgimenti onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di altri animali in genere.

2. Nei sottotetti vanno resi impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di areazione.

3. Nelle cantine vanno protetti, senza ostacolare l'areazione dei locali, le buche, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere; le connessioni dei pavimenti e delle pareti debbono essere stuccate.

4. Nel caso di solaio o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione debbono essere sbarrati con reti a maglie fitte e, per le condotte, debbono essere usati tubi in cemento o gres a forte inclinazione o verticali.

5. Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con areazione forzata, le aperture debbono essere munite di reti a maglie fitte poste sulla sommità delle cappe o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

6. All'interno degli edifici, tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. Deve essere, inoltre, assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio stesso con quelle stradali.

Art. 37 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del "regolamento sugli impianti pubblicitari", del "regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e pubbliche affissioni e del "Regolamento Edilizio", il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di insegne. Potrà, tuttavia, concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di

avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 38 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le pubbliche vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 39 – Ornamento esterno ai fabbricati

1. Sulle finestre o i balconi delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie, le piazze o, comunque, luoghi aperti al pubblico è consentita l'esposizione di oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), che devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi di deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 40 – Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica e al decoro dei centri abitati e possa causare situazioni di degrado ambientale e pericolo per la pubblica incolumità, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.

Art. 41 – Spolveramento di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre della abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti o altri oggetti simili.

Art. 42 – Viali e giardini pubblici – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a. Danneggiare la vegetazione, il manto erboso e la pavimentazione;

b. Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

c. Circolare e sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

d. Calpestare le aiuole;

e. Calpestare i siti erbosi.

Art. 43 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in freqio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo da evitare ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, costringendo i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

3. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o che ostruiscano la completa visibilità della segnaletica stradale.

4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

5. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.

6. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 44 – Controllo della vegetazione

1. Nel centro urbano ed in tutte le zone residenziali del territorio comunale, i proprietari devono provvedere al controllo della vegetazione sui loro terreni in modo da prevenire incendi e/o combustioni di ogni genere. A tale disposizione devono attenersi anche i proprietari dei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale.

Art. 45 – Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

1. La recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico nei centri urbani è regolamentata dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

2. È assolutamente vietato realizzare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 46 – Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia in inquinamento acustico, a miglior tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 47 - Esercizio dei mestieri, arti e industrie

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare il disturbo alla pubblica e privata quiete.

2. Salva speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20 alle ore 8 del mattino. Durante la stagione estiva, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto, al di fuori delle aree industriali e artigianali, dovranno essere sospese tutte le attività rumorose dalle ore 13 alle ore 16.

3. L'ufficio comunale competente, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerta, facendo ricorso ai competenti organi tecnici, la natura dei rumori e adotta i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi in ottemperanza al Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune.

Art. 48 – Spettacoli e intrattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da assicurare il rispetto della normativa in materia di suoni e rumori.

2. Ai soggetti indicati in precedenza è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 49 – Circoli Privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 46.

Art. 50 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti commi.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

3. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza di esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali e dalle ore 20:00 alle ore 10:00

e dalle ore 12.00 alle 15:00 nei giorni festivi

5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 51 – Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Art. 52 – Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico devono accertarsi che lo stesso non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

3. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, devono essere conformi a quanto stabilito nelle norme vigenti.

Art. 53 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 20:00 alle ore 8:00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie e simili devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

3. Il deposito dei rifiuti urbani negli appositi contenitori del Centro Urbano, durante le ore notturne, deve essere effettuato con la massima cautela al fine di evitare rumori molesti.

Art. 54 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi, i canti e qualsiasi altro rumore molesto nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.

Art. 55 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema e i locali di ritrovo in genere devono essere muniti della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ed attrezzati in modo tale che i suoni non arrechino disturbo all'ambiente esterno.

2. In caso di gestione all'aperto l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei valori limite fissati dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Santa Luce.

Art. 56 - Spettacoli itineranti, sagre, feste, pubblici intrattenimenti e spettacoli all'aperto

1. In tutti i casi in cui le attività di cui all'articolo precedente del presente regolamento si svolgano all'aperto nonché gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste, di pubblici intrattenimenti e spettacoli all'aperto a carattere temporaneo ritengano di superare nello svolgimento delle attività autorizzate i limiti delle emissioni sonore previsti per la specifica zona di esercizio, così come definiti dal piano di zonizzazione acustica, dovranno ottenere preventiva autorizzazione in deroga dall'ufficio competente.

Art. 57 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

Art. 58 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il responsabile dell'ufficio preposto potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

Art. 59 – Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.

1. E' vietato accatastare o tenere accatastata allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, in quantità eccedente l'ordinaria gestione domestica, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

2. È pure vietato costituire depositi di materiali infiammabile negli scantinati.

Art. 60 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

3.È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 61 – Strumenti da taglio

1.È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 62 – Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1.Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2.Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 63 – Manutenzione degli edifici: tetti, cornicioni e canali di gronda

1.I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2.E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua di qualsiasi provenienza.

3.Fatto salvo quanto disposto in merito dal regolamento edilizio, il responsabile del settore tecnico competente può prescrivere ai proprietari degli immobili l'esecuzione degli interventi manutentivi ritenuti necessari a garantire la sicurezza pubblica .

Art. 64 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1.Qualunque guasto o rottura del pavimento o delle griglia, dei telai dei portici, dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Art. 65 – Insegne, persiane, vetrate di finestre

1.Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Art. 66 – Sicurezza dei pozzi, cisterne e simili

1.I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi

CAPO VII – DETENZIONE DI ANIMALI

SEZ. I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67 - Divieti

- È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale od omettere la regolare custodia.
- È severamente vietato a chiunque spargere o depositare, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminate da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
- È vietata l'abbandono di animali appartenenti alla fauna alloctona, o di ibridi di qualsiasi tipologia. I proprietari di detti animali sono responsabili della loro custodia.

Art. 68 – Accesso a giardini, parchi e aree pubbliche

- Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. In deroga a tale disposizione sarà possibile emettere Ordinanze Sindacali che potranno limitare l'accesso degli animali a specifiche aree.
- L'accesso è vietato in ogni caso alle aree destinate a particolari scopi, come le aree giochi per bambini.
- È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e la museruola al fine di evitare che gli animali rechino danno o disturbo agli altri frequentatori.
- Nell'ambito dei giardini, parchi, aree verdi di uso pubblico, saranno individuate, ove possibile, dal Comune, mediante appositi cartelli, spazi recintati destinati ai cani. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità del proprietario o detentore, che si accerterà che il proprio animale non determini danni a persone, animali, piante o strutture presenti.

Art. 69 – Obbligo di raccolta degli escrementi

- I proprietari a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di pulire il suolo pubblico dagli escrementi prodotti dagli animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, edifici ed altro) dell'intero territorio comunale.
- I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di cani guida per non vedenti o altri cani d'assistenza, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dal proprio animale. Gli stessi sono

obbligati a mostrare tali strumenti su richiesta di un pubblico ufficiale. Qualora ne risultino sprovvisti al momento della richiesta sono passibili di sanzioni ai sensi del presente Regolamento.

- I cani condotti al quinzaglio devono essere dissuasi ad urinare ai muri dei fabbricati, specialmente in prossimità di porte e negozi ed alle ruote di auto, moto, e cicli in sosta. I trasgressori sono passibili di sanzioni ai sensi del presente Regolamento.

SEZ. II – GATTI LIBERI

Art. 70 – Definizione dei termini, proprietà dei gatti liberi

- Per "gatto libero" si intende un gatto non di proprietà che vive in libertà.
- Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e che frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- Per "Gattaio" o "Gattaia" si intende il cittadino che si occupa in modo singolo od associato, volontario e gratuito, dell'alimentazione e della vigilanza di una o più colonie feline e dei gatti liberi.
- I gatti che vivono liberi nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 71 – Colonie feline

- Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente in riferimento al numero dei gatti ed alla loro condizione di salute.

Art. 72 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

- I Comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina e ad interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse. A tal fine, per ogni colonia, viene indicato un Referente Ufficiale che, insieme ai volontari, si occupa della cattura per sterilizzazione e reinserimento nel sito originario, con oneri a proprio carico e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare.
- La cattura dei gatti liberi per la cura, sterilizzazione o altro intervento di natura igienico-sanitaria, qualora fosse difficoltosa, dovrà essere effettuata con la collaborazione e supervisione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 73 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/ie

- I gattai e le gattaie collaborano con il Comune nel controllo igienico-sanitario e nelle eventuali relative segnalazioni all'Asl di competenza anche in merito ad eventuali interventi di tipo veterinario.

- Al gattaio o alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica all'interno del territorio comunale, nell'ambito degli orari di apertura al pubblico.
- L'accesso dei gattai e delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 74– Alimentazione dei gatti

- I gattai e le gattaie potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno successivamente essere istituite allo stesso scopo.
- I gattai e le gattaie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

CAPO VII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 75 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 76 – Processioni – Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO VIII

COMMERCIO – ESERCIZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 77 – Commercio in sede fissa

1. Il commercio in sede fissa è disciplinato dal d.lsg. 114/98 e ss.mm.ii e dalle norme emanate dalla Regione Toscana, dall'apposito atto comunale e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

Art. 78 – Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal d.lsg. 114/98 e ss.mm.ii e dalle norme emanate dalla Regione Toscana ed è consentito soltanto sulle aree e con i limiti stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 79 Accertamento delle violazioni e trasgressioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75.00 ad un massimo di € 500.00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, con provvedimento della giunta comunale è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta.

Art. 80 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 81 - Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 82 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.